

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 073/CGF– RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. LUIGI BAIONI;**
- **SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL CALC. MARCO SACCUCCI;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. ED ALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)

Con atto, spedito in data 1.10.2013, la società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- al sig. Baioni Luigi, all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., mesi 10 di inibizione;
- al sig. Saccucci Marco, all'epoca dei fatti calciatore dell'A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., mesi 2 squalifica;
- all'A.S.D. Ostiamare Lido Calcio S.r.l. l'ammenda di €5.000,00.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi alla predetta decisione, la società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. faceva pervenire, in data 3.10.2013, atto di reclamo.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità:

- del sig. Baioni Luigi, all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 96 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e, in particolare, per avere, mediante il tesseramento fittizio del calciatore Marco Saccucci alla società A.S.D. Stagni di Ostia, eluso la disposizione di cui all'art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla società A.S.D. Urbetevere Calcio;

- del calciatore Marco Saccucci, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ed, in particolare, per aver permesso, mediante il suo fittizio tesseramento, alla società A.S.D. Stagni di Ostia di eludere la disposizione di cui all'art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla società A.S.D. Urbetevere Calcio e della violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S. per aver violato l'obbligo, benché convocato, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;

- della Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., per la violazione di cui all'art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.

Il ricorso in epigrafe risulta fondato per le ragioni che seguono.

La Commissione Disciplinare è pervenuta alla condanna del sig. Baioni Luigi, all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'A.S.D. Ostiamare Lido Calcio S.r.l., del sig. Saccucci Marco, all'epoca dei fatti calciatore della predetta Società e, infine, della medesima società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, sulla base della seguente considerazione: la vicenda di cui è procedimento è identica ("gemella", per usare le parole del giudice di prime cure) a quella in ordine alla quale lo stesso Organo giudicante di primo grado era pervenuto ad una decisione di proscioglimento (decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN del 17.6.2013); pertanto, il precedente caso non può più ritenersi un fatto isolato, come tale non concretante l'ipotesi della c.d. "triangolazione", e quindi, per il secondo caso, deve pervenirsi ad una dichiarazione di responsabilità.

Trattasi di un sillogismo erroneo e che non può costituire la ragione di una pronuncia di condanna.

Né, al fine di pervenire ad una pronuncia di condanna, può essere valorizzata, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la circostanza che la c.d. "triangolazione" avrebbe visto coinvolte le società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. e A.S.D. Stagni di Ostia non solo nei due casi sopra menzionati ma anche con riferimento ad altri giovani calciatori.

Tale circostanza, infatti, risulta meramente affermata sia nell'atto di deferimento che nella decisione di cui al presente gravame, ma non è stata in alcun modo provata e neppure fatta oggetto, da parte della Procura Federale, di ulteriori accertamenti (accertamenti che sarebbe stato doveroso effettuare anche alla luce dell'ammissione fatta dal Presidente della Società A.S.D. Stagni di Ostia in sede di audizione).

Alla luce di quanto sopra, non può che pervenirsi all'accoglimento del proposto reclamo e al conseguente annullamento delle sanzioni inflitte al sig. Baioni Luigi, al sig. Saccucci Marco e alla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l....

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2 RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/LICATA 1931 DEL 29.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)

La A.S.D. Battipagliese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013 con la quale, in riferimento alla gara A.S.D. Battipagliese/Licata del 29.9.2013, il Giudice Sportivo ha comminato un ammenda di €1.800,00 "per avere un proprio steward, al termine della gara, mentre le squadre si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, colpito con violenza un calciatore della squadra avversaria con una spinta al petto ed un calcio alla cavaglia".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. Essa in particolare ha affermato l'impossibilità della presenza di

uno steward all'ingresso del sottopasso che conduce agli spogliatoi in quanto gli stessi si troverebbero abitualmente in altro luogo dello stadio e che probabilmente l'arbitro è stato tratto in inganno dal colore della casacca che risulterebbe identico a quello dei calciatori della panchina.

Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3 RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATELICA/MACERATESE DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)

La S.S. Maceratese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 2/10/2013 con la quale, in riferimento alla gara S.S. Maceratese/Matelica del 29.9.2013, il Giudice Sportivo ha comminato un ammenda di € 1.000,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo, lanciato un accendino all'indirizzo del Direttore di gara senza tuttavia colpirlo”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa la ricorrente ha rilevato che la gara non è stata mai sospesa né il Direttore di gara si è fermato per raccogliere un accendino durante le fasi di gioco, risultando altresì dubbio che l'oggetto provenisse dai sostenitori della Maceratese.

Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell'Assistente di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese S.R.L.S.D. di Macerata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4 RICORSO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNEVALE DAVIDE SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/SANCOLOMBANO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

Con atto del 14.10.2013, la A.S.D. Fortis Juventus proponeva appello avverso la sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al proprio calciatore Carnevale per “avere, al di fuori del contesto di gioco, dapprima ricercato un contatto fisico con un calciatore avversario e, successivamente, colpito un altro calciatore con una testata alla fronte”.

La società lamenta la ingiustizia della sanzione, e ne chiede la riduzione, eccependo la insussistenza della prima delle condotte contestate, consistita nel preteso tentativo di contatto fisico con un avversario e la non verosimiglianza di quella, più grave, avente ad oggetto il colpo inferto ad altro calciatore ancora.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato, previo rigetto della richiesta di esame del supporto informatico prodotto che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2, C.G.S., può trovare ingresso nel procedimento solo con il ricorrere di determinati presupposti evidenziati nella norma richiamata, nel caso di specie non soddisfatti. Passando al merito, occorre rilevare che, sebbene la descrizione degli eventi sia chiara, è indiscutibile che la mera attribuzione

della volontà del Sig. Carnevale di cercare il contatto fisico con un avversario non sia indicativa di alcuna fattispecie disciplinarmente rilevante se non precisata esattamente la condotta posta in essere (anche solo dal punto di vista del tentativo). È fondato pertanto il reclamo laddove si lamenti che nella determinazione della sanzione abbia contribuito la valutazione della condotta di che trattasi che, come detto, non assume rilievo disciplinare. Non altrettanto può dirsi per il secondo motivo di ricorso. Difatti, a parte la insuperabilità, nel caso di specie, della fede probatoria privilegiata del referto del Direttore di Gara attraverso il mero rilievo di non verosimiglianza della condotta descritta, è bene rilevare che la stessa richiesta di riduzione della sanzione è indicativa della consapevolezza della inidoneità del relativo motivo di impugnazione il cui corollario naturale sarebbe stato, invece, l'annullamento della stessa.

Si ritiene pertanto congruo ridurre la sanzione a tre giornate.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Carnevale Davide a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5 RICORSO S.S.D.A.R.L. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE MARTINO RAFFAELE SEGUITO GARA CALCIO CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore De Martino Raffaele tesserato in favore della società S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Calcio Città di Brindisi/Taranto Football Club disputato il 6.10.2013, il De Martino, spintonava violentemente un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto, provocandone la caduta a terra.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.10.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.10.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6 RICORSO ALMA JUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA PAOLO SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/FERMANA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013 con la quale è stata inflitta al Sig. Ginestra Paolo, calciatore della predetta società, la

squalifica di tre giornate in relazione all'episodio verificatosi nel corso della gara Alma Juventus Fano 1906/Fermana F.C. disputata a Fano il 6.10.2013 valevole per il Campionato nazionale Serie D. Al minuto 47° del secondo tempo, il calciatore Ginestra veniva infatti espulso del direttore di gara perché *“tentava di colpire con la testa un avversario sul petto (a gioco non in svolgimento). La “testata” era di lieve entità”*.

A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente deduce che, per come è stata descritta la condotta del proprio calciatore nel referto arbitrale, la fattispecie andrebbe riqualificata in termini di minor rigore con conseguente riduzione della sanzione comminata; infatti, a dire della ricorrente, l'azione avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'ipotesi prevista e sanzionata dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., solo nel caso in cui il calciatore avesse effettivamente colpito il proprio avversario; nella fattispecie, invece, il Ginestra avrebbe autonomamente interrotto la propria azione offensiva, senza quindi condurla alla naturale conseguenze del percuotere l'avversario; inoltre la condotta del Ginestra, come anche rappresentato nel referto arbitrale, si sarebbe caratterizzata in termini di sostanziale tenuità e poiché l'avversario non avrebbe subito alcuna conseguenza pregiudizievole, dovrebbero trovare applicazione le circostanze attenuanti che consentirebbero al Ginestra di beneficiare di un ridimensionamento della sanzione.

La ricorrente ha quindi chiesto la modifica della sanzione inflitta dal Giudice sportivo con la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica.

A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. L'art. 19, comma 4, lett b) C.G.S. sanziona con la squalifica non inferiore a tre giornate la condotta del calciatore che si rende autore di atti di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la condotta violenta non si identifica necessariamente in funzione delle conseguenze che l'atto ha provocato. La condotta violenta posta in essere da un giocatore, ai fini dell'ordinamento sportivo, deve essere connotata, infatti, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. La mancanza di concreti effetti lesivi rimane quindi irrilevante ai fini della individuazione della astratta fattispecie in esame proprio perché il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, come confermato dal costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, un requisito essenziale dell'atto violento, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e dell'atteggiamento astrattamente idoneo a ledere (nella circostanza, il referto arbitrale riferisce di una *“testata”* seppure di lieve entità). Del resto il non aver provocato danni all'avversario non è da considerare ai fini dell'entità della sanzione se non *“a contrario”*, nel senso che la sanzione minima (tre giornate) può essere aggravata laddove un comportamento violento cagioni danni fisici all'avversario (C.G.F., sez. II, Com. Uff. n. 284/CGF 2011/2012). Tale considerazione pone all'evidenza l'inconsistenza della ulteriore richiesta di applicazione nella fattispecie delle invocate circostanze attenuanti tenuto conto che il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione secondo il minimo edittale delle 3 giornate stabilito dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Alma Juventus Fano 1906 di Fano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHEGGIANI FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/MACCARESE GIADA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

Con ricorso ritualmente proposto, la società Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. ha svolto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata su Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013, con la quale è stata comminata al Sig. Marcheggiani Francesco, calciatore tesserato per la predetta società, la sanzione della squalifica per tre giornate perché, nel

corso della gara Anziolavinio/Maccarese Giada del 6.10.2013, “*al 26 minuto del primo tempo a gioco fermo colpiva con una gomitata l'avversario*”.

A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente propone una ricostruzione dell'accaduto diversa rispetto a quella risultante dal referto arbitrale e, in particolare, dal rapporto dell'assistente arbitrale; a dire della ricorrente, infatti, il Marcheggiani non avrebbe colpito il proprio avversario con una gomitata al petto mentre il gioco era fermo; si sarebbe piuttosto trattato di un semplice scontro di gioco tra il medesimo ed il calciatore avversario, Sig. Jacopo Succi, mentre entrambi risalivano il campo per recuperare le posizioni di gioco dopo un rilancio verso la metà campo di un difensore della Anziolavinio. Il Marcheggiani, infatti, in tale frangente, sarebbe entrato fortuitamente in collisione con il Succi e, quindi, si sarebbe semplicemente limitato a spostare il giocatore avversario nel tentativo di divincolarsi; il medesimo Succi sarebbe quindi caduto dolorante in terra in conseguenza dello scontro fortuito e non per il comportamento violento del Marcheggiani. Tale ricostruzione verrebbe anche confermata dal medesimo Succi che, solo dopo avere appreso, dalla lettura del Comunicato ufficiale, la notizia della sanzione comminata al Marcheggiani, ha avvertito la necessità di illustrare la propria ricostruzione dell'accaduto in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli rappresentati nel ricorso della società Maccarese Giada, mediante una dichiarazione scritta che è stata prodotta in atti unitamente al reclamo. La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della squalifica secondo giustizia anche attraverso la sua commutazione in una ammenda a carico della società.

A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene infatti che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale).

Ed infatti, dall'esame del referto dell'assistente arbitrale, al quale rinvia il rapporto arbitrale, emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Marcheggiani ha colpito volontariamente l'avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'assistente che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti senza dare spazio ad incertezze interpretative, contraddittorietà od irragionevolezza. Anche la dichiarazione scritta del Sig. Succi, allegata al proprio reclamo dalla società Maccarese Giada, non è in grado di vincere le risultanze dei referti arbitrali che, come è noto, hanno efficacia di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 CGS; tanto più nel caso in questione, dove il contenuto di tale dichiarazione appare anche scarsamente credibile tenuto conto che affermazioni di analogo tenore non vennero rese al direttore di gara nell'immediatezza del fatto (ricordiamo che il calciatore Marcheggiani in seguito a tale episodio venne comunque colpito da provvedimento sanzionatorio mediante espulsione dal campo), come ben avrebbe potuto accadere, ma solo dopo diversi giorni.

Quanto infine alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata, tenuto conto della previsione dell'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., sia proporzionata alla natura dei fatti commessi dal Sig. Marcheggiani.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Maccarese (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete